

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

FEBBRAIO 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

## Sommario

<a href="#">Adozione.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Avvocati.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Danno alla Persona.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Famiglia.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Fatti Illeciti.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Persone Giuridiche.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Processo civile.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Pubblica Amministrazione.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Responsabilità Medica.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Sazioni Amministrative.....</a>	<a href="#">8</a>

### ADOZIONE

#### ADOZIONE LEGITTIMANTE – ADOZIONE DA PARTE DEI SINGOLI – DE JURE CONDENDO

*Cass. Civ., Sez. I, sentenza 14 febbraio 2011 n. 3572*

L'adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio. La Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967 che detta le linee guida in materia di adozioni, non prevede nulla in contrario, però, alle adozioni dei singles. Il legislatore nazionale, quindi, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante".

### AVVOCATI

#### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – RIDUZIONE DEGLI ONORARI – GIUDIZI PENALI – RIDUZIONE NON APPLICABILE

*Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 18 gennaio 2011 n. 1865*

L'art. 130 del DPR 115/2002 stabilisce che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà. Questa disposizione non ha una portata generale, come si ricava agevolmente dal fatto che essa è compresa nel titolo 4 del testo unico, recante Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario. Per il gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale, non si applica il

dimezzamento, ma vale la disposizione generale dettata dall'art. 82 del medesimo testo unico, ai cui sensi l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. Questa lettura è convalidata dalla giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 350 del 2005; ordinanza n. 201 del 2006), che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, nella parte in cui contempla la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore, ove si tratti di processi civili ed amministrativi, escludendo che sussista una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti penali, per i quali tale riduzione non è prevista.

#### DANNO ALLA PERSONA

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA – CRITERIO EQUITATIVO – RICORSO ALLE TABELLE DI MILANO ELABORATE DALL'OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE – LIQUIDAZIONE CONGIUNTA DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE**

*Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 gennaio 2011 n. 365 (Pres. Coraggio, est. Lageder)*

Per la risarcibilità del danno non patrimoniale, criterio liquidatorio da adottare sono le nuove tabelle elaborate nella loro versione definitiva nella riunione dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano in data 28 aprile 2009 (come pubblicate, aggiornate al 25 giugno 2009, a pp. 32 ss. del dossier mensile: novembre 2009 della Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore), che operano una liquidazione congiunta a) del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. L'importo risarcitorio in tal modo liquidato,

espresso in moneta attuale, deve essere devalutato a ritroso alla data dell'infortunio, per poi essere maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali in applicazione dei correnti criteri civilistici

**MORTE DELLA VITTIMA DELL'ILLECITO – DANNO CD. TERMINALE – SOGGETTO RIMASTO IN ATTESA DELLA MORTE NEL PERIDOO INTERCORRENTE TRA LESIONE E DECESSO – RISARCIBILITÀ – DANNO PSICHICO TRASMISSIBILE JURE HEREDITATIS AGLI EREDI**

*Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)*

L'evento morte non rileva di per sè ai fini del risarcimento, atteso che la morte (e cioè: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poichè il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita; ma è altrettanto vero che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perchè l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte; quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra detti, ma non la "progressione" verso di esso, poichè durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita. Posto ciò occorre aderire al principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì

dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita").

**DANNO TERMINALE – SOGGETTO RIMASTO IN ATTESA DELLA MORTE NEL PERIDOO INTERCORRENTE TRA LESIONE E DECESSO – RLIASSO DI TEMPO INTERCORRENTE TRA IL SINISTRO E L'EVENTO LETALE – IRRILEVANZA -CRITERIO DI LIQUIDAZIONE**

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)

Ritenuta l'irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l'evento letale, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla cd. "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto atteso che la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice.

**DANNO ALLA SALUTE – SOFFERENZA PSICHICA – DANNO CD. MORALE – COMPONENTE DEL DANNO BIOLOGICO - SUSSISTE**

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)

Il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed ornnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno

alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può invero dubitarsi che quest'ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell'ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente (Cass. SS.UU., 11.11.2008 n. 26972).

**PERDITA DEL CONGIUNTO – DANNO MORALE E DANNO ESISTENZIALE – DUPLICAZIONE RISARCITORIA - SUSSISTE**

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)

Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

## FAMIGLIA

**AFFIDAMENTO CONDIVISO – DEROGA - CONDIZIONI**

*Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841*

Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., sentenze 2008/16593 e 2009/26587)

**DIVORZIO – MODIFICA DELLE CONDIZIONI – SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ DI UNO DEI CONIUGI A MANTENERSI DA SOLO – FATTO IDONEO A LEGITTIMARE LA MODIFICA – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. I, sentenza  
3 gennaio 2011 n. 18*

Nella sopravvenuta incapacità di una delle parti di mantenersi da sola, valutata comparativamente con le condizioni economiche dell'altra, è certamente ravvisabile un fatto idoneo a modificare il regolamento dei rapporti patrimoniali stabilito al momento del divorzio.

**FIGLIO MAGGIORENNE – RIDUZIONE DELL'ASSEGNO – CONDIZIONI DI LAVORO PERCARIÈ – RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. III, sentenza  
7 febbraio 2011 n. 2962*

La precarietà e modestia delle attività lavorative svolte da un figlio, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell'assegno a carico del padre.

**ASSEGNO DI MANTENIMENTO – AUTORIZUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO – ILLECITÀ – SUSSISTE – REATO EX ART. 570 C.P.C.**

*Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 15 febbraio  
2011 n. 5752 (Pres. Mannino, rel. Fazio)*

Incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare chi, in assenza di una prova di indigenza o di impossibilità a rispettare la cifra pattuita, trasgredisce quanto stabilito dal giudice in sede di separazione, grazie a un confronto fra le parti e nell'interesse del minore. Ciò avviene, in specie, dove l'onere provveda arbitrariamente ad una autoriduzione dell'assegno di mantenimento

**ASSEGNO DI DIVORZIO – DETERMINAZIONE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – POSSIBILITÀ DI DISATTENDERLA – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 febbraio 2011  
n. 3905*

E' corretto attribuire valore solo indiziario e non esaustivo alle risultanze delle dichiarazioni potendo, dunque, il giudice accertare aliunde la capacità economica dei coniugi, in quanto, secondo esegesi della L. n. 898 del 1970, art.6, comma 9, letto in combinato disposto con l'art. 155 c.c., comma 6, in deroga alla rigida ripartizione dell'onus probandi, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica dell'istituto dell'assegno divorzile, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante, ed attingendo, sulla base del già richiamato principio di acquisizione, a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio

#### FATTI ILLECITI

**ART. 2051 C.C. - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN FONDO DA CUI SI PROPAGA UN INCENDIO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 11 gennaio n.  
1782 (Pres. Preden, rel. Botta)*

In tema di responsabilità per i danni cagionati da coste in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagamento dalle fiamme

**POSTE - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PER I DANNI CAUSATI AGLI UTENTI DEI SERVIZI POSTALI - ESCLUSIONE TOTALE FUORI DEI CASI E LIMITI ESPRESSAMENTE STABILITI DALLA LEGGE - CONSEGUENTE NON RISARCIBILITÀ DEI DANNI DA RITARDATO RECAPITO DI PLICO AFFIDATO AL SERVIZIO "POSTACELERE", SALVA LA RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO PAGATO**

*Corte cost., sentenza 11 febbraio 2011 n. 46  
(Pres. De Siervo, est. Tesauro)*

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione». Tale privilegio determina, quindi, la violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere (la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere)

**LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE**

**RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO – ART. 2087  
C.C. - OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA**

*Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio  
2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)*

La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 c.c., in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; la norma suddetta impone pertanto al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza; nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di datore un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro. Ciò non determina l'insorgere di una ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l'integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore.

**INFORTUNIO SUL LAVORO DEL PUBBLICO DIPENDENTE –  
EQUO INDENNIZZO E RISARCIMENTO DEL DANNO –  
CUMULABILITÀ – SUSSISTE**

*Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 gennaio  
2011 n. 365 (Pres. Coraggio, est. Lageder)*

In materia di strumentario rimediabile garantito al dipendente pubblico vittima d'infortunio sul lavoro costituisce ormai ius receptum che l'equo indennizzo da causa di servizio per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è completamente distinto dal risarcimento del danno, atteso che, mentre quest'ultimo, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto

turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perdita integrità fisio-psichica, l'equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica non inferiore al 15% (v. art. 32 d.p.r. 26 maggio 1976, n. 411, in relazione all'allegato n. 5 al d.p.r. cit. e, oggi, all'allegato 4 al d.p.r. 16 ottobre 1979, n. 509), per il concetto di equità e discrezionalità ad esso inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale, e per la sua non coincidenza con l'entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, è assimilabile a una delle molteplici indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sicché equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro (v. C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2009; C.d.S., Ad. Plen., 8 ottobre 2009, n. 5; Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291; Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2005, n. 17764). Esiste invece un divieto di cumulo tra rendita vitalizia erogata dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo per causa di servizio (v. C.d.S., Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4487; Cass. Civ., Sez. lav., 1 settembre 2003, n. 12754).

## PERSONE GIURIDICHE

### GRATUITO PATROCINIO – IN FAVORE DELLA PERSONE GIURIDICHE E SUSSIST

*Corte Giust. Dell'Ue, sent. 22 dicembre 2010 (causa C-279/09)*

Il gratuito patrocinio va concesso anche alle persone giuridiche se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso alla giustizia. (La Corte ha interpretato così la direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle

controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni sul gratuito patrocinio. La normativa è stata trasposta in Italia con il D.lgs. 116/2005).

## PROCESSO CIVILE

### LITE TEMERARIA – RIMEDI PER CONTRASTARLE – ART. 96 COMMA III C.P.C. COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 69/2009 - PRECISAZIONI

*Cass. pen., sez. VI, sentenza 11 febbraio 2011 n. 5300 (Pres. Di Virginio, rel. Citterio)*

Non c'è dubbio che già il solo dovere difendersi in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quanto l'azione da cui si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo ad influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto. Il sistema giudiziario prevede, però, in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dal convenuto. E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria. Quanto, in particolare, all'azione civile strumentale, il recente intervento del Legislatore della Legge 69/2009 – con l'inserimento di un ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata – indica un ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata.

### RAPPORTI TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'ART. 652 C.P.P. - IDONEITÀ DELLA SOLA SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI

**ASSOLUZIONE (PER ESSERE RIMASTO ACCERTATO CHE IL FATTO NON SUSSISTE O CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO O CHE IL FATTO È STATO COMPIUTO NELL'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE O NELL'ESERCIZIO DI UNA FACOLTÀ LEGITTIMA) PRONUNCIATA IN SEGUITO A DIBATTIMENTO AD AVERE EFFICACIA DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE**

*Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1768 (Pres. Vittoria, est. Spirito)*

La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle di cui agli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione). In quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)

**QUESTIONI RILEVATE D'UFFICIO – GIUDIZI DI CD. TERZA VIA – VIOLAZIONE DEONTOLOGICA DA PARTE DEL GIUDICANTE – CONSEGUENZA PROCESSUALI – NULLITÀ – CONDIZIONI E LIMITI – QUESTIONI DI MERO DIRITTO – QUESTIONI DI DIRITTO MISTE A FATTO**

*Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 30 settembre 2009 n. 20935 (Pres. Carbone, rel. Travaglino)*

Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio

#### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**REGOLA COSTITUZIONALE DEL PUBBLICO CONCORSO – DEROGHE – CONDIZIONI E LIMITI – PREGRESSE CONDIZIONI LAVORATIVE MATURE NELLA STESSA AMMINISTRAZIONE**

*Corte cost., sentenza 18 febbraio 2011 n. 52 (Pres. De Siervo, est. Finocchiaro)*

Il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a

consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. In particolare, l'estensione del regime giuridico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, precedentemente all'inquadramento, legati con l'amministrazione da un rapporto di diritto privato, nonché l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio reso in tale veste a quello prestato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, risulta in contrasto con il principio di imparzialità, risolvendosi in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di coloro che siano stati assunti dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico

## RESPONSABILITÀ MEDICA

### RAPPORTO DI CAUSALITÀ - ACCERTAMENTO

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 febbraio 2011 n. 3487 (Pres. Morelli, rel. Amatucci)*

Per escludere che un determinato fatto in concreto causalmente idoneo abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in mancanza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe ugualmente verificato senza quell'antecedente.

### OBBLIGO INFORMATIVO CIRCA I LIMITI DI EQUIPAGGIAMENTO O DI ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA - SUSSISTENZA - IN CAPO AL MEDICO - CONSEGUENZE IN CASO DI OMESSA INFORMAZIONE - RESPONSABILITÀ

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 febbraio 2011 n. 3487 (Pres. Morelli, rel. Amatucci)*

L'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di

assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica. *(Nella specie la partoriente avrebbe partorito altrove se fosse stata informata dei rischi che poteva correre presso la casa di cura privata dove prestava la propria opera il ginecologo che la seguiva)*

## SAZIONI AMMINISTRATIVE

### AUTOVELOX - SEGNALAZIONE - RISPETTO DELLE DISTANZE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO - ONERE DELLA PROVA - AMMINISTRAZIONE OPPOSTA - SUSSISTE

*Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13 gennaio 2011 n. 680*

La sussistenza del cartello segnalante la presenza dell'autovelox e la sua distanza secondo i parametri di Legge, costituiscono condizioni di Legittimità della pretesa sanzionatoria, cosicché, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, il relativo onere probatorio, incombe sull'amministrazione opposta